

Scritto da Emanuele Fierimonte
Sabato 12 Luglio 2014 06:52 -

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, con la recentissima sentenza del 9 luglio 2014 n. 15609 , si pronunciava in merito alla segnalazione alla Centrale dei Rischi dello scoperto, precisando quanto segue. Secondo gli ermellini, nel caso di illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi del nominativo di un utente bancario, l'istituto di credito dovrà provvedere al risarcimento, oltre che del danno non patrimoniale, con riferimento ai danni all'onore e alla reputazione della persona fisica e/o giuridica, altresì del danno patrimoniale. Quest'ultimo può essere oggetto di prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua attività commerciale.

Difatti, diversamente la banca andrebbe a ledere tutti quei diritti dell'utente legati alle operazioni nel mercato nella piena libertà di concorrenza.

Risulta, dunque, di tutta evidenza l'importanza di tale pronuncia ai fini della tutela del consumatore nei rapporti di credito con le banche.

dell'Avv. Emanuele Fierimonte